

Roma, 19 aprile 2021

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Alla cortese attenzione:

Ufficio di Gabinetto

Capo di Gabinetto

Dott.ssa Elisabetta Cesqui

segrgabinetto@lavoro.gov.it

DG degli ammortizzatori sociali e della formazione

Direttore Generale

Agnese De Luca

AgDeLuca@lavoro.gov.it

Siamo qui, prima di tutto, per segnalare che abbiamo accolto con estrema soddisfazione l'allargamento della platea dei beneficiari dell'indennità stanziata dal Decreto-legge numero 41 del 22 marzo 2021 anche ai lavoratori in somministrazione dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali al comma 3 lettera A.

Molti dei lavoratori stagionali e a tempo determinato degli aeroporti italiani lavorano con contratto di somministrazione e finora, anche se ugualmente danneggiati dalla crisi da Covid-19, non avevano mai potuto accedere alle indennità previste.

A questo proposito, ci preme rimarcare che una parte della platea di lavoratori da noi rappresentati, quelli con contratto a tempo determinato senza causale di STAGIONALITÀ, sono tuttora ingiustamente esclusi dalle indennità pensate per i lavoratori danneggiati dalla pandemia. Esattamente come i loro colleghi stagionali, nel 2020, a causa della crisi del settore, non hanno visto i loro contratti rinnovati e si sono ritrovati senza impiego. Rendiamo noto che le difficoltà del settore aereo sono molto profonde: nell'anno 2020 si è registrato un calo del 75% del traffico aereo ed il ritorno del comparto alla piena funzionalità, secondo studi e previsioni di enti autorevoli come IATA, è previsto per l'anno 2024.

E' quindi fondamentale sostenere i lavoratori con contratto a tempo determinato e stagionale, perché TUTTI in egual misura danneggiati da questa crisi che non dà alcuna possibilità, nell'anno in corso, di essere reimpiegati.

Speriamo quindi che la nostra richiesta possa essere accolta al fine di tutelare tutti quei lavoratori che finora si sono visti privati dei sostegni previsti dal Governo, che ormai si sentono del tutto abbandonati, e così facendo sanare una mancanza che viene ripetuta da quasi un anno e che non permette il sostegno di alcuni dei lavoratori più fragili.

Ci preme inoltre segnalare che, all'interno del Decreto-legge numero 41 del 22 marzo 2021, all'articolo 10, comma 4, relativo ai lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali, comma 3 lettera A, è presente una dicitura che differisce da quanto presente nei decreti precedenti che desidereremmo approfondire.

Riportiamo in toto gli articoli 10 comma 4 del Decreto 41 e 15 comma 4 del Decreto 137, messi a confronto:

DECRETO LEGGE NUMERO 41 DEL 21 MARZO 2021

Articolo 10 comma 4

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;*
- b) titolari di pensione.*

DECRETO LEGGE NUMERO 137 DEL 28 OTTOBRE 2020

RICONVERTITO IN LEGGE NUMERO 319 DEL 24 DICEMBRE 2020

Articolo 15 comma 4

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;*
- b) titolari di pensione.*

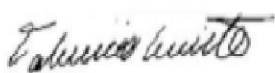
Nei precedenti Decreti-legge, come ad esempio il succitato decreto-legge 137, uno dei vincoli di esclusione per la fruizione delle indennità era l'avere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, vincolo che compare allo stesso modo anche nella relazione tecnica del decreto 41, diffusa in data 18 marzo 2021. Ci troviamo quindi, in primis nella difficoltà di interpretazione del comma 4, che non parla né di lavoro dipendente né di lavoro subordinato a tempo indeterminato come in precedenza, ed inoltre, non capiamo l'allargamento di questi vincoli di esclusione per i lavoratori da noi tutelati, che seppur aventi brevi contratti precari di poco più di un mese e con retribuzioni mensili di poche centinaia di euro, si vedrebbero privati di

una indennità significativa e necessaria per la sopravvivenza dignitosa di tante famiglie. Sottolineiamo inoltre come la succitata indennità, andrebbe a coprire lo stato di inoccupazione nelle mensilità di gennaio, febbraio e marzo; sarebbe quindi ingiusto privare di un sussidio, previsto per questi tre mesi, lavoratori che, con impegno e fatica, solo al momento dell'uscita del Decreto, sono riusciti ad ottenere un contratto di lavoro della durata di un mese o poco più.

Ci preme inoltre rimarcare che, così come scritto, l'articolo potrebbe portare a problemi interpretativi e di gestione delle domande da parte dell'INPS. Siamo sicuri quindi che vorrete procedere a chiarire i punti in questione al fine di garantire il giusto sostegno ai lavoratori più fragili.

Segreterie Nazionali

FILT CGIL
(F. Cuscito)



FIT CISL
(M. Mascia)



UILTRASPORTI
(I. Viglietti)



UGL TRASPORTO AEREO
(F. Alfonsi)

